Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° — **Roma - Venerdì, 23 giugno 1933 - Anno XI** — **Numero 145**

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1932

1933

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 27 ottobre 1932, n. 2101.

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto superiore di magistero del Piemonte di Torino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto lo statuto dell'Istituto superiore di magistero del Piemonte di Torino, approvato con il R. decreto 1° settembre 1925, n. 1598, e modificato con Regi decreti 14 aprile 1927, n. 745, e 26 agosto 1927, n. 1739;

Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche dell'Istituto predetto;

Veduto il R. decreto 13 marzo 1923, n. 736, sull'ordinamento degl'Istituti superiori di magistero, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1588;

Veduto il R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 812;

Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto dell'Istituto superiore di magistero del Piemonte di Torino, approvato e modificato con i Regi decreti sopraindicati, è abrogato. In sua vece è approvato il nuovo statuto annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 333, foglio 35. — MANCINI.

Statuto dell'Istituto superiore di magistero del Piemonte in Torino.

TITOLO I.

Costituzione dell'Istituto.

Art. 1.

L'Istituto superiore di magistero del Piemonte ha lo scopo:

1° di compiere la cultura di coloro che hanno conseguito l'abilitazione magistrale preparandoli all'insegnamento della filosofia e pedagogia, delle materie letterarie, e delle lingue e letterature straniere, nelle scuole medie;

2° di abilitare le persone di cui al n. 1 alla vigilanza nelle scuole elementari pubbliche.

Art. 2.

L'Istituto è retto dalle disposizioni legislative e regolamentari concernenti gli Istituti superiori di magistero Regi, e dalle norme del presente statuto.

Art. 3.

Al mantenimento dell'Istituto provvedono con contributi il comune di Torino, la provincia di Torino, gli altri Comuni e Provincie del Piemonte, enti e privati.

Art. 4.

L'Istituto superiore di magistero del Piemonte conferisce diplomi di tre specie:

a) di materie letterarie: italiano, latino, storia e geografia, lingue e letterature straniere;

b) di filosofia e pedagogia;

c) di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.

TITOLO II.

Governo dell'Istituto.

Art. 5.

Il governo dell'Istituto superiore di magistero del Piemonte appartiene alle seguenti autorità:

1. Consiglio d'amministrazione;
2. Direttore;
3. Consiglio direttivo;
4. Consiglio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione è composto:

1° del direttore dell'Istituto;

2° di un rappresentante del Consiglio direttivo dell'Istituto;

3° di un rappresentante del Ministro per l'educazione nazionale;

4° dell'intendente di finanza;

5° dei rappresentanti degli enti e dei privati che concorrano al mantenimento dell'Istituto con un annuo contributo non inferiore alle L. 5000, nel numero che sarà fissato dal regolamento.

Art. 7.

Il Consiglio d'amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed un vice presidente.

Art. 8.

Il presidente del Consiglio d'amministrazione:

1° ha la rappresentanza legale dell'Istituto;

2° prepara il bilancio;

3° convoca il Consiglio, ne dirige i lavori, riferisce ad esso sulle questioni sottoposte al suo esame, cura la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta esecutiva di cui al seguente articolo;

4° esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto.

Il vice presidente coadiuva il presidente e lo sostituisce nelle assenze.

Art. 9.

Il Consiglio d'amministrazione nomina nel suo seno una Giunta esecutiva composta del presidente, del vice presidente, del direttore e di altri due membri.

Art. 10.

I membri del Consiglio d'amministrazione e quelli della Giunta esecutiva durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

I rappresentanti degli enti sovventori decadono in qualunque tempo, quando vengano a mancare i contributi degli enti che essi rappresentano. Egualmente decadono i privati quando vengano a mancare i loro contributi.

Art. 11.

Il Consiglio di amministrazione:

1° ha la gestione economica dell'Istituto;

2° delibera sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi dell'Istituto;

3° approva i contratti e le convenzioni e ogni provvedimento che importi onere finanziario per l'Istituto;

4° nomina il personale insegnante, di segreteria e di servizio e provvede a tutto quanto si riferisce allo stato giuridico ed economico di esso;

5° esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dallo statuto.

Art. 12.

La Giunta esecutiva assume, in via d'urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio e ne riferisce, per la ratifica, al Consiglio stesso nella sua prima adunanza.

Art. 13.

Il Consiglio d'amministrazione è convocato in sessione ordinaria nel mese di giugno per l'approvazione del bilancio per l'esercizio finanziario successivo e nel mese di dicembre per l'approvazione del conto consuntivo e della relazione sull'andamento generale dell'Istituto.

Può essere convocato straordinariamente o dal presidente o dietro domanda motivata di almeno quattro dei suoi componenti ogni qualvolta ci sia da trattare qualche urgente questione riguardante la vita dell'Istituto.

Art. 14.

La Giunta esecutiva è convocata dal presidente per sua iniziativa o su domanda di due membri.

Art. 15.

Le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione sono valide a maggioranza, con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti in prima convocazione, e con la presenza di un terzo dei componenti stessi in seconda convocazione.

Le deliberazioni della Giunta esecutiva sono valide con l'intervento di almeno tre membri.

Art. 16.

L'anno finanziario dell'Istituto va dal 1° novembre al 31 ottobre dell'anno successivo.

Art. 17.

Ogni anno, nella sessione ordinaria di giugno, il Consiglio d'amministrazione elegge nel suo seno due revisori dei conti, i quali riferiranno sulla regolarità della gestione e del conto consuntivo nella successiva sessione ordinaria di dicembre.

Art. 18.

La Giunta esecutiva ha funzioni di commissione di disciplina per il personale di segreteria e subalterno.

Art. 19.

Il direttore dell'Istituto è nominato dal Consiglio d'amministrazione fra i professori di ruolo, dura in carica due anni e può essere confermato. Egli:

1° è membro di diritto del Consiglio d'amministrazione;

2° presiede il Consiglio direttivo e il Consiglio dei professori e provvede alla esecuzione delle loro deliberazioni;

3° cura il regolare andamento degli studi e il funzionamento dei servizi;

4° esercita l'autorità disciplinare sul personale di ogni categoria addetto all'Istituto e sugli studenti;

5° riferisce al Consiglio d'amministrazione con relazione annuale sull'andamento degli studi;

6° esercita le altre attribuzioni che gli sono demandate dallo statuto e dalle vigenti disposizioni.

Art. 20.

Il Consiglio direttivo si compone di tutti i professori di ruolo dell'Istituto. Esso:

1° delibera sul modo di provvedere alle cattedre vacanti;

2° delibera sull'ordinamento degli studi;

3° esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dallo statuto e dalle vigenti disposizioni.

Art. 21.

Il Consiglio dei professori si compone di tutti i professori dell'Istituto. Esso:

1° coordina e rivede i programmi d'insegnamento;

2° delibera sugli orari delle lezioni ed esercitazioni dei singoli corsi e determina l'orario generale dell'Istituto;

3° dà parere sull'ordinamento degli studi e su qualsiasi argomento di carattere generale concernente l'ordinamento didattico;

4° esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dallo statuto e dalle vigenti disposizioni.

TITOLO III.

Ordinamento degli studi.

Art. 22.

Le materie d'insegnamento si distinguono in fondamentali e complementari.

Sono materie fondamentali la filosofia e storia della filosofia, la pedagogia, la lingua e la letteratura italiana, la lingua e la letteratura latina, la storia, la geografia.

Sono materie complementari la lingua e letteratura francese, la lingua e letteratura tedesca, la lingua e letteratura inglese, le istituzioni di diritto pubblico e di legislazione scolastica, l'igiene scolastica.

L'insegnamento delle materie fondamentali e complementari è impartito mediante lezioni ed esercitazioni.

Art. 23.

Per il corso di studi triennale è obbligatoria l'iscrizione a tutte le materie fondamentali ed in più ad una lingua e letteratura straniera, all'igiene scolastica, alle istituzioni di diritto pubblico e di legislazione scolastica.

Per i corsi di studi quadriennali è obbligatoria nel 1° biennio l'iscrizione a tutte le materie fondamentali ed a due complementari, di cui una deve essere una lingua e letteratura straniera; nel terzo anno l'iscrizione a non meno di quattro materie, delle quali almeno due devono essere fondamentali; nel quarto anno l'iscrizione a tre materie, in relazione al conseguimento del diploma a cui lo studente aspira.

Il Consiglio dei professori determina le materie alle quali deve prendersi iscrizione nel terzo e quarto anno dei corsi di studi quadriennali e stabilisce inoltre quali materie debbano essere svolte in corsi annuali, biennali o triennali.

TITOLO IV.

Professori.

Art. 24.

Il numero dei professori di ruolo è di sei.

Per gl'insegnamenti non affidati a professori di ruolo si provvede con incarichi.

Art. 25.

Gli stipendi e gli emolumenti dei professori di ruolo sono quelli stabiliti per i professori di ruolo dei Regi istituti superiori di magistero e secondo il disposto dell'art. 22 del R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227.

Art. 26.

Il conferimento degli incarichi è fatto dal Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio direttivo.

Agli incaricati è assegnata la retribuzione di L. 5000 annue, aumentabile a L. 6000 per quelli che non abbiano altro pubblico ufficio.

Art. 27.

Ai professori di ruolo è dovuto trattamento di quiescenza analogo a quello spettante ai professori di ruolo dei Regi istituti superiori di magistero. A tale trattamento sarà provveduto con successive disposizioni.

Nessun trattamento di quiescenza è dovuto agli incaricati.

Art. 28.

Al direttore è attribuita un'indennità di carica uguale a quella fissata per i direttori dei Regi istituti superiori di magistero.

TITOLO V.

Studenti, esami e tasse.

Art. 29.

L'iscrizione al primo anno dell'Istituto avviene in seguito ad esame di concorso.

Il numero dei posti da mettere a concorso è annualmente stabilito dal Consiglio d'amministrazione, sentito il Consiglio direttivo.

Al concorso per l'iscrizione al primo anno del corso triennale non può essere ammesso chi abbia superato il quarantesimo anno di età; sarà preferito chi abbia insegnato nelle pubbliche scuole elementari.

Art. 30.

Gli studenti provenienti da altri Istituti di magistero regi o pareggiati sono iscritti al corso corrispondente a quello da essi seguito nell'Istituto di provenienza. Per essi il direttore dell'Istituto, udito il Consiglio direttivo, determina l'ulteriore svolgimento della carriera scolastica.

Art. 31.

Lo studente ha facoltà di passare dall'uno all'altro dei corsi pel conseguimento dei tre diplomi, alle condizioni che saranno determinate dal Consiglio direttivo.

In ogni caso la durata complessiva di ogni corso non potrà essere inferiore a quella stabilita pel conseguimento di ciascun diploma.

Art. 32.

Coloro che hanno conseguito il diploma di cui alla lettera *C* dell'art. 4 possono iscriversi al quarto anno pel conseguimento di uno dei diplomi di cui alle lettere *A* e *B* dell'articolo stesso.

Art. 33.

Coloro che hanno compiuto o un triennio o l'intero quadriennio del corso pel diploma di cui alla lettera *A* o *B* dell'art. 4 possono conseguire il diploma di cui alla lettera *C* dell'articolo stesso, purchè durante il corso abbiano seguito gl'insegnamenti di istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica e d'igiene scolastica e ne abbiano superato gli esami.

Art. 34.

Coloro che hanno conseguito uno dei diplomi di cui alle lettere *A* e *B* dell'art. 4 possono conseguire l'altro diploma iscrivendosi a un anno di corso e seguendo il piano degli studi determinato dal Consiglio direttivo.

Art. 35.

Per le punizioni disciplinari agli studenti si applicano le disposizioni degli articoli 56 e 57 del regolamento per gli Istituti superiori di magistero.

Art. 36.

La segreteria tiene al corrente il registro della carriera scolastica degli studenti.

Art. 37.

L'esame di concorso si dà in una sola sessione che ha inizio il 16 ottobre di ogni anno o il giorno successivo se il 16 sia festivo.

Gli esami di profitto e di diploma si dànno in due sessioni: la prima ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi, e la seconda un mese innanzi il principio del nuovo anno accademico.

Non è consentita nessun'altra sessione di esami.

Art. 38.

L'esame di concorso consiste nelle prove stabilite dall'articolo 36 del regolamento per gli Istituti superiori di magistero.

Art. 39.

Gli esami vengono dati per gruppo o per singole materie.

Alla fine del primo biennio si sostengono gli esami sulle seguenti materie:

1. filosofia e storia della filosofia;
2. pedagogia;
3. lingua e letteratura italiana;
4. lingua e letteratura latina;
5. storia;
6. geografia;
7-8. due materie a scelta fra le complementari.

Alla fine del terzo anno si sostengono gli esami sulle materie per le quali è obbligatoria l'iscrizione nel terzo anno stesso a norma dell'art. 23.

Alla fine del quarto anno si sostengono gli esami sulle materie fondamentali stabilite per il quarto anno del corso quadriennale.

Art. 40.

Non oltre le vacanze pasquali, il Consiglio dei professori comunica agli studenti il programma di ciascun esame.

Art. 41.

Per accertarsi dell'attività, capacità e cultura degli studenti, i professori hanno facoltà d'interrogarli sia durante le esercitazioni, le quali saranno tenute secondo un piano da ognuno di essi prestabilito per le materie che le comportano, sia in colloqui speciali durante il corso delle lezioni.

Art. 42.

Prima dell'inizio degli esami, ogni professore comunica al Consiglio dei professori un giudizio sintetico sul valore degli studenti, quale sia risultato dalle esercitazioni e dai colloqui di cui all'articolo precedente.

Durante gli esami un coefficiente di giudizio sull'attitudine e la capacità degli studenti può essere dato dal profitto da essi dimostrato nelle esercitazioni e nei colloqui durante il corso delle lezioni.

Art. 43.

L'esame di diploma consiste nelle prove determinate dall'art. 39 del regolamento sugli Istituti superiori di magistero.

Art. 44.

Ogni membro della Commissione dispone di dieci punti. Il voto di semplice idoneità è indicato con 7/10 del totale dei punti di cui la Commissione dispone.

Il candidato, per ottenere l'iscrizione al 1° biennio, la promozione al 2° biennio o il diploma, deve raggiungere l'idoneità in ciascuna prova. Negli esami di diploma lo studente consegue i pieni voti legali se ottiene i 9/10 dei punti; consegue i pieni voti assoluti se ottiene la totalità dei punti.

In caso di pieni voti assoluti la Commissione può concedere la lode che deve essere deliberata ad unanimità.

Lo studente che si ritira durante gli esami si considera come riprovato.

Art. 45.

I diplomi sono conferiti in nome del Re: essi vengono rilasciati dal direttore e debbono recare la firma del direttore stesso e quella del segretario. Nei diplomi sono indicati i voti conseguiti nel relativo esame.

Art. 46.

Le tasse e sopratasse da pagarsi dagli studenti dell'Istituto sono quelle stabilite nella annessa tabella *A*.

Il Consiglio d'amministrazione potrà stabilire contributi per servizi speciali come la biblioteca, i gabinetti scientifici e i lettorati di lingue moderne e classiche e per eventuali danni al materiale didattico.

Art. 47.

Ad eccezione della tassa di diploma, che è devoluta all'Erario e si paga con cartolina vaglia al procuratore del registro in Torino, le tasse e sopratasse sono devolute all'Istituto e sono pagate alla cassa dell'Istituto stesso.

Il provento delle sopratasse di esami di profitto e di diploma costituisce un unico fondo destinato per le propine agli esaminatori e da ripartire secondo le modalità stabilite dall'art. 55 del regolamento per gli Istituti superiori di magistero.

Art. 48.

Agli studenti dell'Istituto può essere concessa la dispensa totale o parziale dalle tasse, alle condizioni determinate dagli articoli 48 a 54 del regolamento per gli Istituti superiori di magistero.

Il giudizio sulle condizioni economiche degli aspiranti alla dispensa dalle tasse è deferito all'Intendenza di finanza solo per quanto riguarda l'esonero dalla tassa di diploma: per l'esonero dalle altre tasse tale giudizio è deferito al Consiglio d'amministrazione dell'Istituto.

Si applicano inoltre agli studenti dell'Istituto le disposizioni di cui all'art. 1, lettera *c*) n. 5, della legge 14 giugno 1928, n. 1312, con le limitazioni di cui all'art. 49 del R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, modificato con la legge 16 giugno 1932, n. 812, le disposizioni della legge 2 luglio 1929, n. 1182, e le disposizioni di cui all'art. 16 del R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933.

Art. 49.

Gli studenti che non sono in regola col pagamento delle tasse e sopratasse non possono essere ammessi agli esami e

non possono ottenere certificati relativi alla loro carriera scolastica.

Art. 50.

Nei casi previsti dagli articoli 31 e 32 del presente statuto gli studenti che passano dal corso pel diploma di cui alla lettera *C* al corso pel diploma di cui alle lettere *A* o *B* dell'art. 4 sono tenuti a pagare la differenza tra le tasse prescritte pel corso quadriennale e quelle prescritte pel corso triennale, relativamente agli anni nei quali furono iscritti al corso pel diploma di cui alla lettera *C*.

Art. 51.

I provenienti da altri Istituti superiori Regi o pareggiati non sono tenuti al pagamento delle tasse e sopratasse o rate di esse già effettuato per l'anno in corso.

Art. 52.

Tutti i certificati, copie ed estratti di atti, relativi alla carriera scolastica degli studenti, devono essere sottoscritti dal direttore e dal segretario.

La tabella *B* annessa al presente statuto determina i diritti di segreteria dovuti dagli studenti per il rilascio di documenti di carriera scolastica.

TITOLO VI.

Personale di segreteria e subalterno.

Art. 53.

I servizi di segreteria ed economato sono affidati, sotto la vigilanza e la responsabilità del direttore dell'Istituto, ad un segretario coadiuvato da un applicato.

Il Consiglio d'amministrazione può aumentare il numero degli applicati e può autorizzare l'assunzione di personale avventizio.

Il segretario e l'applicato sono nominati per concorso per titoli e per esami.

Per il loro stato giuridico valgono le norme vigenti per gl'impiegati civili dello Stato.

Per la nomina a segretario è richiesta la laurea in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali o altro titolo equipollente: per la nomina ad applicato la licenza di scuola media superiore.

A parità di merito spetta la preferenza:

1° a coloro che abbiano partecipato, come combattenti, alla guerra nazionale 1915-918, tenuto conto di eventuali distinzioni di merito militare;

2° agli orfani di guerra.

Art. 54.

All'Istituto sono addetti, per i servizi di custodia, di pulizia e simili, non più di tre subalterni a seconda dei bisogni del servizio.

Per la nomina a subalterno è richiesto il certificato di promozione della classe quinta elementare. A parità di merito spetta la preferenza:

1° agli ex combattenti della guerra nazionale 1915-918 tenuto conto delle eventuali distinzioni di merito militare;

2° agli orfani di guerra.

Valgono per questo personale, in quanto siano applicabili, le disposizioni vigenti per il personale subalterno delle Amministrazioni statali.

Art. 55.

Gli stipendi del personale di segreteria sono quelli stessi del personale statale di segreteria degli Istituti universitari Regi di pari grado.

Al personale di segreteria non compete compartecipazione ai diritti di segreteria nè altro emolumento oltre lo stipendio.

Gli stipendi del personale subalterno sono stabiliti dalla tabella *C* annessa al presente statuto e sono assoggettati alla riduzione del dodici per cento disposta con la legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Art. 56.

Al personale di segreteria e subalterno è assicurato, mediante contratto con l'Istituto nazionale di assicurazione o altro Istituto statale o riconosciuto dallo Stato, un trattamento di quiescenza che sarà determinato con successive disposizioni in relazione al trattamento fatto dallo Stato per le analoghe categorie di personale.

TITOLO VII.

Disposizioni varie.

Art. 57.

Nell'Istituto può essere fondato un gabinetto di didattica e può funzionare una classe elementare modello.

La direzione del gabinetto e della classe modello spetta al professore di pedagogia.

Art. 58.

A favore degli studenti dell'Istituto possono essere assegnati dal Consiglio direttivo posti di alunni interni e borse di studio, con le norme che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio direttivo medesimo.

Art. 59.

Presso l'Istituto è costituita una cassa scolastica al fine di promuovere ed attuare l'assistenza scolastica nelle sue varie forme e di procedere al migliore funzionamento didattico dell'Istituto.

Essa è amministrata dal Consiglio direttivo secondo le norme stabilite da speciale regolamento che sarà predisposto dal Consiglio stesso e dal Consiglio d'amministrazione.

La cassa ha una gestione finanziaria propria e provvede al suo funzionamento con i seguenti mezzi:

1) il 5 per cento dell'ammontare delle sopratasse d'esame di profitto;

2) una somma destinata anno per anno dal Consiglio d'amministrazione;

3) un contributo di L. 20 che ciascuno studente iscritto è tenuto a pagare annualmente;

4) eventuali elargizioni di enti e privati.

Art. 60.

L'Istituto ha una propria biblioteca.

Il funzionamento di essa sarà disciplinato dal Consiglio direttivo con apposito regolamento interno.

Art. 61.

L'Istituto pubblica un annuario che comprende:

1) la relazione annua del direttore;

2) l'elenco nominativo dei professori con l'indicazione delle materie e dei programmi dei corsi;

3) il calendario scolastico e l'orario dei corsi;

4) la statistica degli studenti dei vari corsi e dei diplomati;

5) le notizie relative alla vita dell'Istituto nell'anno accademico precedente.

TABELLA *A* (art. 46).

TASSE E SOPRATASSE SCOLASTICHE.

(per gli studenti che si iscrivono ai corsi quadriennali per i diplomi di cui alle lettere *A* e *B*).

1. Tassa di concorso per iscrizione	L.	50
2. Tassa di immatricolazione	»	150
3. Tassa annuale di iscrizione	»	350
4. Tassa di diploma	»	150
5. Sopratassa annuale per esami di profitto	»	140
6. Sopratassa per esami di diploma	»	75
7. Tassa annua per i fuori corso	»	100

(per gli studenti che si iscrivono al corso triennale per il diploma di cui alla lettera *C*).

1. Tassa di concorso per iscrizione	L.	30
2. Tassa di immatricolazione	»	75
3. Tassa annuale di iscrizione	»	250
4. Tassa di diploma	»	100
5. Sopratassa annuale per esami di profitto	»	100
6. Sopratassa per esami di diploma	»	40
7. Tassa annua per i fuori corso	»	100

Tanto per i corsi quadriennali che per il corso triennale gl'iscritti devono versare annualmente un contributo speciale di L. 25 per opere sportive e assistenziali.

TABELLA *B* (art. 52).

DIRITTI DI SEGRETERIA.

Tassa per il rilascio della tessera e del libretto personale	L.	15
Tassa per ogni certificato	»	5

TABELLA *C* (art. 55).

STIPENDI PER IL PERSONALE SUBALTERNO.

Stipendio iniziale		L.	4.600 *400*
Id. dopo il 4° anno	di servizio	»	4.900 *400*
Id. dopo l' 8°	id.	»	5.300 *400*
Id. dopo il 12°	id.	»	5.800 *400*
Id. dopo il 16°	id.	»	6.300 *400*
Id. dopo il 20°	id.	»	6.800 *400*
Id. dopo il 24°	id.	»	7.300 *400*

N.B. — Le cifre in corsivo indicano i supplementi di servizio attivo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

LEGGE 20 aprile 1933, n. 634.

Conversione in legge del R. decreto-legge 6 gennaio 1933, n. 2, contenente norme relative ai servizi del Ministero delle corporazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 6 gennaio 1933, n. 2, contenente norme relative ai servizi del Ministero delle corporazioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 aprile 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

LEGGE 8 giugno 1933, n. 635.

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 254, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri, nonchè ai bilanci di alcune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1932-33, ed altri provvedimenti di carattere finanziario; e convalidazione dei decreti Reali 7 e 23 marzo 1933, nn. 252 e 253, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 254, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1932-33 ed ai bilanci delle Amministrazioni autonome dei monopoli di Stato, del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, delle Poste e telegrafi e dei Telefoni dello Stato per l'esercizio medesimo, nonchè provvedimenti di carattere finanziario; e sono convalidati i decreti Reali 7 e 23 marzo 1933, nn. 252 e 253, con i quali sono state autorizzate prelevazioni dal Fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1932-33.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti

del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 8 giugno 1933, n. 636.
Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri. per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'art. 8 del R. decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1713, sono — per l'esercizio finanziario 1933-34 — quelli descritti nell'elenco annesso alla presente legge.

Art. 3.

È sospeso il contributo di L. 500.000 previsto dal R. decreto 4 settembre 1927, n. 2119, a favore della Scuola superiore di malariologia in Roma.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934.

CAPITOLI Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali.	
1	Ministero - Personale di ruolo Stipendi ed assegni vari continuativi (Spese fisse)	1,170,000
2	Personale di ruolo del soppresso Commissariato generale dell'emigrazione e contributo relativo al fondo pensioni (Spese fisse)	2,150,000
3	Indennità a funzionari preposti alla direzione di uffici o con funzioni di segretario al Ministero (articolo 9 della legge 2 giugno 1927, n. 862)	630,000
4	Acquisto di decorazioni	80,000
5	Tipografia riservata	400,000
6	Ministero - Biblioteca ed abbonamento a giornali	45,000
7	Manutenzione ordinaria e servizio degli stabili ad uso degli uffici dell'Amministrazione centrale e degli uffici dipendenti, nel Regno	450,000
8	Spesa per la corrispondenza postale e telegrafica - Comunicazioni telefoniche con l'estero - Contributo e spese varie per il funzionamento di stazioni radio-telegrafiche	4,700,000
9	Spese segrete	1,200,000
10	Residui passivi eliminati, a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
11	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione e compensi ad estranei all'Amministrazione statale	292,000
12	Premi di operosità agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione e compensi ad estranei per il servizio di cifra della corrispondenza telegrafica e per il servizio telegrafico	88,000

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
13	Sussidi ad impiegati ed al personale subalterno in attività di servizio	25,000
14	Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione degli affari esteri e loro famiglie	50,000
15	Spese casuali	80,000
16	Fitto di locali ad uso dell'Amministrazione centrale e degli uffici periferici nell'interno del Regno	195,000
17	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	53,000
18	Spese inerenti alle manifestazioni dell'attività intellettuale italiana all'estero ed al servizio anagrafico	300,000
19	Indennità di carica, di missione e di comando ed altre analoghe	265,100
20	Servizi tecnici negli uffici centrali e periferici - Lavori di spoglio e di schedario - Automezzi per i servizi tecnici	800,000
		12,973,100
	Debito vitalizio.	
21	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	3,200,000
22	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	10,000
		3,210,000
	Spese di rappresentanza e di ufficio all'estero e spese di propaganda.	
23	Stipendi ed assegni vari continuativi al personale delle carriere diplomatica e consolare, dei commissari consolari, degli interpreti e dei cancellieri	26,000,000
24	Stipendi, assegni continuativi ed indennità varie a funzionari civili e militari ed assimilati a disposizione del Ministero degli affari esteri	1,150,000
25	Assegni ed indennità straordinarie di rappresentanza al personale all'estero	41,000,000
26	Indennità di trasferimento e di primo stabilimento, viaggi di destinazione e di traslocazione, rimborso delle maggiori spese di viaggio sostenute in confronto alla tabella di cui alla legge 28 gennaio 1866, n. 2804, agli agenti diplomatici e consolari, ed agli addetti militari, navali ed aeronautici	2,250,000
27	Indennità agli ufficiali consolari di 2ª categoria per concorso alle spese di cancelleria	550,000
28	Viaggi in corriere e trasporti di pieghi e casse per l'estero	2,000,000
29	Missioni politiche e commerciali; incarichi speciali; contributi ad istituzioni, commissioni ed uffici di carattere internazionale	1,700,000
30	Congressi, conferenze, esposizioni, mostre internazionali e simili, spese di ricevimento in Italia di Sovrani ed uomini di Stato esteri	1,500,000
31	Assegno per il funzionamento dell'Istituto internazionale per la cinematografia educativa in Roma (R. decreto 6 settembre 1928, n. 2025)	600,000
32	Spese per la Commissione internazionale per gli studi talassografici del Mediterraneo e per la partecipazione dell'Italia all'Unione oceanografica internazionale	200,000
33	Contributi per missioni politiche, scientifiche e religiose in Levante	840,000
34	Fitto delle sedi diplomatiche e dei locali ad uso di sede delle Regie missioni militari, navali ed aeronautiche; indennità temporanee d'alloggio per i periodi nei quali le Regie rappresentanze restano prive di sedi demaniali o affittate	2,462,000
35	Manutenzione, miglioramento ed arredamento delle sedi diplomatiche e consolari all'estero	2,700,000
36	Spese e contributi per la difesa dell'italianità all'estero	12,000,000
37	Stipendi ed indennità ai sanitari ed ai commissari in servizio di emigrazione	570,000
38	Contributo dello Stato nelle spese per l'Amministrazione delle isole italiane dell'Egeo	3,000,000
39	Spese per il funzionamento dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (R. decreto 2 giugno 1926, n. 2220)	1,000,000

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
40	Spese per dragomanni, guardie ed altri impiegati locali all'estero, retribuzioni paghe e compensi al personale di custodia degli immobili di proprietà dello Stato all'estero.	8,000,000
41	Spese d'ufficio di cui all'art. 13 della legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804 (art. 2 del R. decreto 17 gennaio 1923, n. 185)	14,500,000
42	Spese di posta, telegrafo, telefono e trasporti all'estero . .	6,250,000
43	Spese eventuali all'estero	2,500,000
44	Sussidi vari - Rimpatri a nazionali indigenti - Spese d'ospedale e funebri	3,300,000
45	Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi alle spese gestite dai Regi rappresentanti all'estero.	4,430,000
		138,502,000
	Spese per le scuole italiane all'estero.	
46	Competenze al personale delle scuole all'estero	18,800,000
47	Fitto dei locali delle scuole italiane all'estero ed annualità per l'estinzione dei mutui con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione e l'acquisto di locali scolastici all'estero (legge 12 febbraio 1903, n. 42)	700,000
48	Scuole sussidiate	7,200,000
49	Acquisto di libri, materiali per le scuole italiane all'estero, oggetti e libri per le premiazioni; medicinali; spese di spedizione	2,650,000
50	Spese generali per le scuole italiane all'estero	1,700,000
51	Sussidi al personale delle scuole all'estero	20,000
52	Istituti di istruzione e di educazione professionale nel Regno od aventi carattere internazionale	250,000
53	Manutenzione degli stabili demaniali ad uso scolastico . .	600,000
		31,920,000
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali, di rappresentanza e diverse.	
54	Retribuzione al personale avventizio del Ministero degli affari esteri in servizio presso l'Amministrazione centrale e presso gli uffici periferici nel Regno	1,028,000
55	Indennità temporanea mensile al personale avventizio del Ministero degli affari esteri in servizio presso l'Amministrazione centrale e presso gli uffici periferici nel Regno (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e successive modificazioni)	293,500
56	Retribuzione e spese di qualsiasi natura da rimborsare dai vettori, per gli agenti destinati al servizio di sorveglianza dell'emigrazione (art. 21 lettera f) del Regio decreto 15 novembre 1925, n. 2046, e R. decreto 26 maggio 1926, n. 1395) .	950,000
57	Spese di viaggio ed altre eventuali diverse da sostenersi in occasione dell'invio dei delegati italiani alle riunioni della Società delle Nazioni.	575,000
58	Contributo del Regio Governo alle spese generali delle Commissioni internazionali del Danubio, del Reno e dell'Elba - Spese delle Delegazioni italiane presso le Commissioni stesse	500,000
59	Assegnazione straordinaria per opere di pubblica utilità nell'isola di Rodi (R. decreto 7 marzo 1926, n. 550) (9ª delle 10 rate)	5,000,000
60	Sovvenzioni a studenti che si recano in Italia a scopo di studio	500,000
61	Spese riservate dipendenti da avvenimenti internazionali .	6,000,000
62	Restituzione di somme indebitamente percette o di depositi relativi ai servizi dell'emigrazione	35,000
63	Contributo straordinario alla Cassa speciale pensioni per i funzionari del soppresso Commissariato generale dell'emigrazione	100,000

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
64	Spese per la rappresentanza italiana nell'ufficio e nelle conferenze per la organizzazione del lavoro presso la Società delle Nazioni e per il funzionamento dell'ufficio italiano di segreteria - Riunioni internazionali per l'emigrazione - Incarichi e missioni attinenti	400,000
65	Rimborso all'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero delle somme eventualmente necessarie pel pagamento degli interessi sulle azioni ed obbligazioni dell'Istituto medesimo (art. 7 del R. decreto 15 dicembre 1923, n. 3148)	*per memoria*
66	Contributo per le spese di funzionamento della scuola superiore di malariologia in Roma istituita col Regio decreto 8 maggio 1927, n. 773 (R. decreto 4 settembre 1927, n. 2119)	*per memoria*
67	Spese per il funzionamento dell'ufficio istituito in Vienna per la definizione delle pratiche dipendenti dall'applicazione dei trattati di pace con l'Austria	80,000
68	Assegnazione straordinaria per l'acquisto della sede della Regia Legazione in Tirana (art. 5 del R. decreto-legge 16 giugno 1932, n. 687 (2ª delle 14 annualità)	38,000
		15,499,500
	Spese per le scuole italiane all'estero.	
69	Indennità temporanea mensile al personale di ruolo ed ai supplenti ed incaricati, al personale salariato (capi d'arte) e subalterno delle Regie scuole all'estero (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737 e 5 aprile 1923, n. 853)	1,050,000
	CATEGORIA II. — *Movimenti di capitali.*	
	Accensione di crediti.	
70	Prestito da concedersi al Governo Albanese con le modalità e per gli scopi di cui al R. decreto 29 luglio 1931, n. 1068 - (3ª rata)	37,000,000

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	Partite che si compensano nell'entrata.	
71	Rimborso al contabile del portafoglio delle tratte emesse dai Regi agenti all'estero e delle aperture di credito loro concesse per provvedere a spese effettive all'estero	104,200,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

RIASSUNTO PER TITOLI.

TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

Spese generali	12,973,100
Debito vitalizio	3,210,000
Spese di rappresentanza e di ufficio all'estero e spese di propaganda	138,502,000
Spese per le scuole italiane all'estero	31,920,000
Totale della categoria prima della parte ordinaria	**186,605,100**

TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

Spese generali, di rappresentanza e diverse	15,499,500
Spese per le scuole italiane all'estero	1,050,000
Totale dalla categoria prima della parte straordinaria	**16,549,500**

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	CATEGORIA II. — *Movimenti di capitali.*	
	Accensione di crediti	37,000,000
	Partite che si compensano nell'entrata	104.200,000
	Totale della Categoria II della parte straordinaria . .	141,200,000
	Totale della parte straordinaria	157,749,500
	Totale delle spese (ordinarie e straordinarie)	344,354,600
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	Categoria I. — Spese effettive (parte ordinaria e straordinaria)	203,154,600
	Categoria II. — Movimento di capitali (parte straordinaria) .	141,200,000
		344,354,600

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Elenco indicante i capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1933-34, lo stanziamento dei quali può essere aumentato mediante prelevamento dal fondo a disposizione di cui al capitolo n. 45 (Art. 8 del Regio decreto 29 dicembre 1932, n. 1713)

Capitolo n. 40. — Spese per dragomanni, guardie ed altri impiegati locali all'estero, retribuzioni, paghe e compensi al personale di custodia degli immobili di proprietà dello Stato all'estero.

Capitolo n. 41. — Spese d'ufficio di cui all'articolo 13 della legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804 (Articolo 2 del Regio decreto 17 gennaio 1923, n. 185).

Capitolo n. 42. — Spese di posta, telegrafo, telefono e trasporti all'estero

Capitolo n. 43. — Spese eventuali all'estero.

Capitolo n. 44. — Sussidi vari - Rimpatri a nazionali indigenti - Spese di ospedale e funebri.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

LEGGE 13 aprile 1933, n. 637.

Conversione in legge del R. decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1878, contenente norme per la disciplina del commercio delle uova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge del 14 ottobre 1932, n. 1878, contenente norme per la disciplina del commercio delle uova.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 aprile 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 8 maggio 1933, n. 638.

Soppressione del Deposito generi di monopolio di Mantova ed istituzione nella stessa sede di un Ufficio di vendita.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 del decreto Ministeriale 5 luglio 1928, sull'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Sentito il Consiglio d'amministrazione dei monopoli di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° luglio 1933, il Deposito vendita dei monopoli di Stato di Mantova è soppresso ed in sostituzione è istituito nella stessa sede un Ufficio vendita dei monopoli di Stato di 1ª classe da gestirsi a mezzo d'un ricevitore di grado 7°

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 333, *foglio* 100. — MANCINI.

REGIO DECRETO 8 maggio 1933, n. 639.

Estensione all'Eritrea ed alla Somalia Italiana delle disposizioni del R. decreto 12 dicembre 1929, n. 2412, che disciplina la vendita a sudditi stranieri di navi e galleggianti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento della Colonia Eritrea;
Vista la legge 5 aprile 1908, n. 161, sull'ordinamento della Somalia Italiana;
Visto il decreto Luogotenenziale 2 aprile 1916, n. 369;
Visto il R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2242;
Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2794;
Visto il R. decreto 12 dicembre 1929, n. 2412;
Udito il Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le colonie, di concerto con quelli per gli affari esteri, per la grazia e giustizia e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estese alla Eritrea ed alla Somalia Italiana le disposizioni di cui al R. decreto 12 dicembre 1929, n. 2412, fatta eccezione per i sambuchi, per i quali, ancorchè muniti di atto di nazionalità, non è necessario il preventivo accordo col Ministero delle comunicazioni, previsto per le altre navi dall'art. 1 dello stesso Regio decreto.

Art. 2.

La facoltà di concedere l'autorizzazione di cui all'art. 1 del R. decreto 12 dicembre 1929, n. 2412, per i galleggianti che non siano compresi fra quelli di cui all'art. 2 dello stesso Regio decreto e per i sambuchi, potrà essere delegata dal Ministro per le colonie ai Governatori dell'Eritrea e della Somalia Italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — DE FRANCISCI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1933 *Anno XI*
Atti del Governo, registro 333, *foglio* 81. — MANCINI.

REGIO DECRETO 18 maggio 1933, n. 640.

Revoca dell'autonomia scolastica al comune di Albenga.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista l'istanza del 22 dicembre 1928, con la quale il podestà di Albenga chiedeva che l'amministrazione di quelle scuole elementari fosse assunta dal Regio provveditore agli studi della Liguria;

Vista la legge 4 giugno 1911, n. 487;
Vista la legge 14 giugno 1928, n. 1482, che dava facoltà ai Comuni ex-capoluoghi di circondario di chiedere la revoca dell'autonomia scolastica;
Considerato che con deliberazione del 6 luglio 1931 il podestà di Albenga ha accettato, nella misura fissata dal Regio provveditore agli studi della Liguria, il canone dovuto dal Comune quale contributo scolastico annuo;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È revocata l'autonomia scolastica al comune di Albenga, a decorrere dal 31 dicembre 1931; di conseguenza l'amministrazione delle scuole elementari di detto Comune è assunta dal Regio provveditore agli studi di Genova a decorrere dalla data suindicata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 333, foglio 89. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 1° giugno 1933, n. 641.
Norme per l'ammissione agli impieghi presso gli Enti locali e parastatali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità assoluta e l'urgenza di dettare norme in materia di reclutamenti negli impieghi presso gli Enti locali e parastatali;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In aggiunta ai requisiti prescritti dagli ordinamenti in vigore per l'ammissione ad impieghi presso gli Enti di cui all'art. 2, è richiesta l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista.

Art. 2.

Sono tenute all'osservanza dell'art. 1:
a) le Amministrazioni delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli Enti, Istituti ed Aziende, comprese quelle di trasporto, in gestione diretta, amministrate o mantenute col concorso delle Provincie, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o dei relativi Consorzi;
b) le Amministrazioni delle Aziende municipalizzate;
c) le Amministrazioni degli Enti parastatali, comunque costituiti e denominati, delle Opere nazionali, delle Associazioni sindacali e loro Istituti collaterali e, in genere, di tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo;
d) le Amministrazioni delle Aziende annesse o direttamente dipendenti dagli Enti di cui alla precedente lettera *c)*, o che attingano ad essi, in modo prevalente, i mezzi necessari per il raggiungimento dei propri fini, nonchè delle Società, il cui capitale sia costituito almeno per metà del suo importo con la partecipazione dello Stato.

Art. 3.

Al primo concorso che, dopo l'entrata in vigore del presente decreto, sarà bandito dalle Amministrazioni, di cui all'art. 2, sono estese le disposizioni contenute nell'art. 3 del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227.

Art. 4.

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge; ed i Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 333, foglio 101. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1933.
Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare un legato di L. 50.000 disposto in suo favore dalla duchessa Antonietta Trotti Bentivoglio.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;
Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;
Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;
Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;
Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1926, n. 361;
Considerato che con testamento olografo in data 20 marzo 1932-X, depositato presso il dott. Giuseppe Ferrini, notaio residente in Porto Valtravaglia, come da atto pubblico in data 8 agosto 1932-X, numero di repertorio 3339, la duchessa Antonietta Trotti Bentivoglio, fu marchese Lodovico, vedova Crivelli Serbelloni, deceduta il 4 agosto 1932 in Luino, dispose un legato di L. 50.000 a favore dell'Opera nazionale Balilla;
Veduta la deliberazione n. 21 in data 6 aprile 1933-XI, con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha accettato il legato suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare il legato di cui alle premesse del presente decreto, disposto a suo favore dalla duchessa Antonietta Trotti Bentivoglio, fu marchese Lodovico, morta in Luino il 4 agosto 1932-X.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 giugno 1933 - Anno XI

Il Ministro: ERCOLE.

(2330)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1933.
Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad acquistare un terreno sito in Potenza.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;
Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;
Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;
Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;
Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;
Veduto l'atto stipulato in Roma il 19 aprile 1933-XI a rogito del dott. Girolamo Buttaoni, notaio residente in Roma — piazza S. Luigi de' Francesi, 24 — e iscritto presso il Collegio notarile dei Distretti riuniti di Roma e Velletri, (n. 113422 di rep.), atto col quale la Banca d'Italia ha venduto al prezzo di L. 28.000 all'Opera nazionale Balilla, per la costruzione della Casa del Balilla nella città di Potenza, il terreno di sua proprietà sito in contrada S. Croce, agro di Potenza, distinto nel vecchio catasto di Potenza al n. 9604, art. 10139, e riportato nel nuovo catasto del Comune al foglio di mappa 105, particella 1489, seminativo di prima, della superficie totale di are 47.10;
Veduta la deliberazione n. 23, in data 19 maggio 1933-XI, con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad acquistare il terreno di cui al contratto di vendita sopra richiamato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 giugno 1933 - Anno XI

Il Ministro: ERCOLE.

(2317)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-1037.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Marassich di Antonio, nato a Muggia il 6 maggio 1891 e residente a Chiampore, 411, è restituito nella forma italiana di « Marassi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Emilia Marassich nata Mauro di Giuseppe, nata il 1° maggio 1892, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 23 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(9360)

N. 11419-1038.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Marassich di Antonio, nato a Muggia il 6 ottobre 1890 e residente a Ligon, 173, è restituito nella forma italiana di « Marassi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 23 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(9361)

N. 11419-1039.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Marassich di Michele, nato a Muggia l'8 novembre 1894 e residente a Barisoni, 248, è restituito nella forma italiana di « Marassi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Augusta Marassich nata Tamplenizza di Giovanni, nata il 12 dicembre 1895, moglie;
2. Sergio di Giovanni, nato il 7 febbraio 1920, figlio;
3. Nella di Giovanni, nata l'11 giugno 1923, figlia;
4. Lilliana di Giovanni, nata il 15 maggio 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 23 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(9362)

N. 11419-1040.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Teodoro Marassich di Antonio, nato a Muggia il 25 gennaio 1898 e residente a Barisoni, 356, è restituito nella forma italiana di «Marassi».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Pierina Marassich nata Crevatin di Giovanni, nata il 28 dicembre 1900, moglie;
2. Giovanni di Teodoro, nato il 2 febbraio 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 23 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(9363)

N. 11419-1041.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Marassich di Andrea, nato a Muggia l'11 novembre 1852 e residente a Chiampore, 80, è restituito nella forma italiana di « Marassi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Caterina Marassich nata Filippi di Domenico, nata il 20 luglio 1863, moglie;
2. Rodolfo di Giuseppe, nato il 29 agosto 1904, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 23 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(9364)

N. 11419-1042.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Marassich di Giovanni, nato a Muggia il 13 maggio 1882 e residente a Laurano, 220, è restituito nella forma italiana di « Marassi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Orsola Marassich nata Pacor di Giovanni, nata il 3 agosto 1889, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 23 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(9365)

N. 11419-1043.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Marassich di Michele, nato a Muggia il 24 febbraio 1886 e residente a Barisoni, 264, è restituito nella forma italiana di « Marassi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Elisabetta Marassich di Antonio, nata il 15 giugno 1881, moglie;
2. Ginevra di Giuseppe, nata il 26 luglio 1919, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 23 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(9366)

N. 11419-1044.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Marassich di Antonio, nato a Muggia il 16 gennaio 1896, e residente a Barisoni, 250, è restituito nella forma italiana di « Marassi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanna Marassich nata Fontanot, nata il 12 maggio 1899, moglie;
2. Aliana di Mario, nata il 29 dicembre 1919, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 23 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(9367)

N. 50-389 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Pavletic Leopoldo fu Giuseppe e fu Maria Zavadlav, nato a Gorizia il 7 settembre 1900 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Paoletti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Pavletic Carolina di Biagio Dornik, nata a S. Floriano il 3 ottobre 1906, moglie;

Pavletic Daniele, nato a Gorizia il 3 gennaio 1931, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1304)

N. 50-168 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Spazzau Giuseppe fu Giovanni e di Giovanna Pojan, nato a S. Pier d'Isonzo il 17 maggio 1891 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Spazzali ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Spazzau Luigia fu Giacomo Schetka, nata a Schwarzbach il 20 aprile 1895, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 25 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1306)

N. 50-253 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Filej Valentino di Matteo e fu Stanig Anna, nato a Cosbana il 13 febbraio 1898 e residente a Dolegna del Collio, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Filli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Filej Cristina di Giuseppe Erzettig, nata a Cosbana il 10 gennaio 1906, moglie;

Filej Matteo fu Bartolomeo, nato a Zapotocco il 14 settembre 1859, padre;

Filej Francesco di Matteo, nato a Cosbana il 30 gennaio 1892, fratello;

Filej Giuseppe di Matteo, nato a Cosbana il 19 marzo 1902, fratello;
Filej Rodolfo di Valentino, nato a Cosbana il 26 dicembre 1925, figlio;
Filej Vladimiro di Valentino, nato a Cosbana il 10 aprile 1927, figlio;
Filej Maria di Valentino, nata a Cosbana il 5 settembre 1928, figlia;
Filej Giuseppe di Valentino, nato a Cosbana il 10 gennaio 1931, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Dolegna del Collio, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1307)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di cooperativa.

Si avverte che ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, convertito in legge il 4 giugno 1931, n. 998, la Società Coop. Italiana fra Artisti di Operette « C.I.A.O. » con sede in Roma, costituita con rogito del notaio Arturo Tosatti in data 28 luglio 1930, non avendo per due anni consecutivi depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiaraa sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizioni o comunicazioni al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(2321)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del perimetro della bonifica della valle inferiore dell'Alento.

Con decreto 8 giugno 1933-XI, n. 2073, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è stato approvato il perimetro della bonifica della valle inferiore dell'Alento, comprendente una superficie di 6250 ettari nei comuni di Ascea, Casalvelino, Castelnuovo Cilento, Omignano, Salento e Stella Cilento, giusta la corografia 1:25.000 annessa allo stesso decreto.

(2322)

MINISTERO DELLE FINANZE

Revoca di accreditamento di notai.

Con decreto del Ministero delle finanze in data 10 giugno 1933-XI ai notai Murgia Ignazio di Cagliari e Pintor Giuseppe di Quarto S. Elena, già accreditati presso l'Intendenza di finanza di Cagliari per le operazioni di Debito pubblico e Cassa depositi e prestiti, è stato revocato l'accreditamento.

(2302)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di certificato consolidato 3,50 % (1906).

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 876.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato del consolidato 3,50 per cento (1906) n. 489039 per la rendita annua di L. 52,50, intestato a Zillani Ugo fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Ruffo Flavia fu Giuseppe vedova Zillani Giovanni, domiciliato a Messina.

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato medesimo) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione a sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 10 giugno 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2303)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 139.

Media dei cambi e delle rendite

del 21 giugno 1933 - Anno XI

Stati Uniti America (Dollaro)	15.54
Inghilterra (Sterlina)	64.87
Francia (Franco)	75.10
Svizzera (Franco)	368.50
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.05
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.67
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	13.95
Cecoslovacchia (Corona)	56.92
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.89
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.547
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.28
Olanda (Fiorino)	7.68
Polonia (Zloty)	215 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	161.77
Svezia (Corona)	3.34
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	81.325
Id. 3,50 % (1902)	79.70
Id. 3 % lordo	55.225
Consolidato 5 %	89.225
Buoni novennali. Scadenza 1934	101.15
Id. id. id. 1940	102.675
Id. id. id. 1941	102.70
Obbligazioni Venezie 3,50 %	87.70

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi. Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 % (1902)	9214	Santuario della Beata Vergine del Portone in Asti (Alessandria) L.	14 —
3.50 % (1906)	82672	Chiesa della Beata Vergine del Portone in Asti . . . . . »	35 —
»	84569	Intestata come la precedente . . . . »	56 —
»	89142	Intestata come la precedente . . . . »	38.50
»	89705	Santuario sotto il titolo della Beata Vergine del Portone eretto in Asti . . . . »	17.50
»	73641	Intestata come la precedente. Vincolata . . . . »	28 —
»	92588	Intestata come la precedente. Libera . . . . »	7 —
»	92789	Intestata come la precedente . . . . »	24.50
»	93228	Chiesa della Madonna del Portone in Asti . . . . . . »	17.50
»	109718	Santuario della Madonna del Portone in Asti . . . . . »	24.50
»	168855	Intestata come la precedente Vincolata . . . . »	17.50
»	259916	Santuario della Beata Vergine del Portone in Asti (Alessandria). Vincolata . . . . »	199.50
»	746724	Chiesa della Madonna del Portone in Asti. Vincolata . . . »	101.50
»	748827	Chiesa della Madonna del Portone in Asti (Alessandria) . . »	3.50
»	770204	Intestata come la precedente . . . . »	73.50
»	418825	Barisone Giuseppe fu Domenico, domiciliato in Alessandria. Ipotecata . . . . »	70 —
Cons. 5 %	292225 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Natta Vittorio-Guglielmo, Anna-Lucia e Maria-Ines di Giuseppe, minori sotto la p.p. del padre e figli nascituri del medesimo Natta Giuseppe fu Vittorio, domiciliato a Mondovì (Cuneo). . . . . » per l'usufrutto: durante la vita di Basso Maria-Maddalena fu Giuseppe, vedova di Natta Vittorio, a Natta Giuseppe fu Vittorio, domic. a Mondovì (Cuneo)	600 —
3.50 % (1906)	759423	Adamo Camilla fu Pasquale, vedova di Russo Michele, domiciliata a Napoli . . . . »	360.50
	640234 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Pantaleone Rubina di Angelo, minore sotto la p.p. del padre, domic. a Villalba (Caltanissetta) . . . » per l'usufrutto: Pantaleone Angelo di Calogero, domicit. a Villalba (Caltanissetta).	31.50
Cons. 5 % Littorio	69447	Rossi Nicola fu Bernardino, domic. a Bagnoli del Trigno (Campobasso) . . . . »	585 —
Cons. 5 %	467206 Solo certificato di nuda proprietà	per l'usufrutto: D'Annunzio Maria di Giuseppantonio, vedova Lizzi . . . . » per la proprietà: Lizzi Amante fu Giuseppe, domiciliata a Guilmi (Chieti).	515 —
» Polizza combattenti	23787	Borsa Ermanno di Delfino, domiciliato a Milano . . . . . »	20 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 % (1906)	790347 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Motta Emma fu Luigi, vedova di Galli Pietro per la proprietà: Galli Rachele fu Pietro, nubile, domic. in Asti (Alessandria)	L.	168 —
Cons. 5 %	155857 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Pandini Battista di Giovanni . . . . per l'usufrutto: Fiameni Grazia fu Gio Batta, vedova di Galelli Giovanni.	»	50 —
»	155858 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Pandini Luca . . . . per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	»	50 —
»	155859 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà Pandini Teresa . . . . per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	»	50 —
»	155860 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Pandini Guido . . . . per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	»	50 —
»	155861 Solo certificato di nuda proprietà	per la propietà: Pandini Maria . . . . per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	»	50 —
»	499015	Levi Angiolina di Elia-Cesare, minore sotto la p.p. del padre, domiciliata a Varese .	»	5,000 —
» Littorio	12039	Mucilli Pietro fu Luigi, minore sotto la p.p della madre Muratorio Anna, ved. Mucilli, domiciliato a Diano Calderina (Imperia) . .	»	60 —
3.50 % (1906)	430688 Solo certificato di nuda propriet.	per la proprietà: Figli nascituri di Berlingieri Vincenzo fu Federico, domiciliato a Napoli . . per l'usufrutto: Berlingieri Vincenzo fu Federico.	»	94.50
»	783610 Solo certificato di nuda propriet.	per la proprietà Berlingieri Federico e Laura di Vincenzo, minori sotto la p.p. del padre e figli nascituri da quest'ultimo . . per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	»	653.50
»	786909 Solo certificato di nuda propriet.	per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente . . per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	»	402.50
»	789596 Solo certificato di nuda propriet.	per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente . . per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	»	280 —
»	805389 Solo certificato di nuda propriet.	per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente . . per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	»	637 —
»	776537 Solo certificato di nuda propriet.	per la proprietà: Rosa Alessandro fu Achille, domic. a Milano per l'usufrutto: Magni Angela fu Francesco, vedova di Rosa Achille, domiciliata a Milano	»	847 —
Certificato provvisori di obbligazioni delle Venezie	4827	Battoia Agostino fu Andrea e fu Marchiol Regina, domiciliato a Pers di Artègna (Udine). Capitale . .	»	1,000 —
Cons. 5 % Littorio	13302	Valesano Giuseppe fu Delfino, domic. a Udine . .	»	900 —
3.50 %	14342	Chiesa od Oratorio di Sant'Antonio del Ritiro in Saponara Villafranca (Messina). .	»	287 —
Cons. 5 %	401189	Liguori Maria-Anna o Mariannina di Giavambattista, moglie di Porrello Giuseppe di Antonino, domiciliato a Sciacca (Girgenti), vincolata	»	2,500 —

Roma, 31 marzo 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1663)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso a premi per l'impianto e la messa in esercizio delle migliori friggitorie per la frittura e la diretta vendita al pubblico del pesce.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;
Ritenuta l'opportunità di dare incremento alla vendita ed al consumo dei prodotti della pesca:

Decreta:

Art. 1.

È aperto il concorso a n. 12 premi in denaro a favore di coloro che, entro il 31 dicembre 1933, provvedano ad impiantare ed a mettere in esercizio le migliori friggitorie per la frittura e la diretta vendita al pubblico del pesce, in località aventi agglomeramenti di oltre 50.000 abitanti e ne siano sprovviste alla data del presente decreto.

Sarà titolo di preferenza la istallazione ed il funzionamento delle friggitorie in negozi opportunamente attrezzati per la vendita dei prodotti della pesca, freschi e in conserva.

Art. 2

I concorrenti dovranno far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale dell'agricoltura - Divisione pesca - domanda di ammissione al concorso, su carta da bollo da L. 5, entro il 15 gennaio 1934. Alla domanda sarà allegata una relazione illustrativa, corredata di eventuali fotografie, disegni e grafici, nonchè di dati precisi sulle caratteristiche degli impianti e sul costo di essi.

Resta tuttavia in facoltà del Ministero e della Commissione giudicatrice di cui al successivo articolo di eseguire ogni altro accertamento e di raccogliere ogni altra informazione che riterranno opportune.

Art. 3.

I premi saranno conferiti dal Ministero, su proposta di una Commissione giudicatrice da esso nominata.

L'ammontare dei premi è stabilito come segue:

a) due premi di primo grado di L. 10 000;
b) quattro premi di secondo grado di L. 7000;
c) quattro premi di terzo grado di L. 5000.

Art. 4

La spesa per il pagamento dei premi che ascende a L. 68.000 (sessantottomila) sarà imputata al capitolo 80 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio 1933-34.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 18 maggio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(2342)

Concorso a premi per l'impianto e la messa in esercizio dei migliori banchi per la vendita dei prodotti della pesca.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;
Ritenuta l'opportunità di dare incremento alla vendita ed al consumo dei prodotti della pesca:

Decreta:

Art. 1.

È aperto il concorso a n. 20 premi in denaro a favore di coloro che, entro il 31 dicembre 1933, provvedano ad impiantare ed a mettere in esercizio i migliori banchi per la vendita dei prodotti della pesca, con annesso adatto reparto per la conservazione degli stessi prodotti.

Art. 2.

I banchi debbono corrispondere allo scopo preciso di render possibile la presentazione e la vendita al pubblico, e la conservazione temporanea, dei prodotti della pesca, nelle migliori condizioni, in negozi dove viene normalmente eseguito lo smercio di altri prodotti alimentari. Saranno quindi tenuti in particolare considerazione i seguenti requisiti:

a) praticità ed estetica del banco;
b) igienica conservazione, ed appropriata presentazione del prodotto;
c) economicità dell'impianto e dell'esercizio di esso.

Art. 3.

I concorrenti dovranno far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale dell'agricoltura - Divisione pesca, domanda di ammissione al concorso, su carta da bollo da L. 5, entro il 15 gennaio 1934. Alla domanda sarà allegata una relazione illustrativa corredata di eventuali fotografie, disegni e grafici, nonchè di dati precisi sulle caratteristiche degli impianti e sul costo di essi.

Resta inoltre in facoltà del Ministero e della Commissione giudicatrice del concorso di cui al successivo articolo, di eseguire ogni altro accertamento e di raccogliere ogni altra informazione che riterranno opportune.

Art. 4.

I premi saranno conferiti dal Ministero, su proposta di una Commissione giudicatrice da esso nominata.

L'ammontare dei premi è stabilito come segue:

a) due premi di primo grado di L. 5000;
b) dieci premi di secondo grado di L. 3000;
c) otto premi di terzo grado di L. 2000.

I due premi di primo grado sono riservati a coloro che provvedano ad impiantare ed a mettere in esercizio i migliori banchi con idonei attrezzamenti per la conservazione e per la vendita del pesce congelato.

Art. 5.

La spesa per il pagamento dei premi, che ascende a L. 56.000 (cinquantaseimila) sarà imputata al capitolo 80 del bilancio di questo Ministero, per l'esercizio 1933-34.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 maggio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(2341)

MINISTERO DELLE FINANZE

Approvazione della graduatoria del concorso a 25 posti di ufficiale tecnico in prova nel ruolo di gruppo C del personale delle imposte di produzione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili;
Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, concernente norme a favore degli ex combattenti;
Visto il decreto Ministeriale 9 gennaio 1933-XI, registrato alla Corte dei conti il giorno 11 successivo, registro 11 Finanze, foglio 106, col quale fu indetto un concorso per esami a 25 posti di ufficiale tecnico in prova nel ruolo dell'Amministrazione delle dogane e imposte di produzione;
Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice, nominata con decreto Ministeriale 30 gennaio 1933;
Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami a 25 posti di ufficiale tecnico in prova nel ruolo dell'Amministrazione delle dogane - imposte di produzione.

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Media dei voti delle prove scritte	Voto della prova orale	Somma complessiva dei voti
1	Lazzaro Luigi	9,625	7,100	16,725
2	Negri Luca	8,375	8,125	16,500
3	Tani Balduino	8,125	8,350	16,475
4	Nassi Mario	7,750	8,600	16,350
5	Di Lorenzo Prospero	8,250	7,920	16,170
6	Bertaso Gino	8 —	8 —	16 —
7	Giuffrida Guglielmo	8,375	7,500	15,875
8	Simonetti Attilio	8,250	7,550	15,800
9	Casella Romolo	7,750	8 —	15,750
10	Airaghi Giuseppe	7,250	8,420	15,670
11	Preziuso Gerardo	7,875	7,600	15,475
12	Marino Giuseppe	7,625	7,800	15,425
13	Levi Angelo	7,375	7,950	15,325
14	Castaldi Silvio	7,575	7,680	15,255
15	Scandone Gaetano	8,250	7 —	15,250
16	Lanzieri Giovanni	8,250	6,940	15,190
17	Palumbo Andrea	7,625	7,505	15,130
18	Femminella Umberto	8,125	7 —	15,125
19	Rossi Giovanni	7,500	7,580	15,080
20	Intagliata Pasquale	7,250	7,820	15,070
21	Magrone Giuseppe	7,875	7,185	15,060
22	Madia Alberto, ex combattente	7,875	7,175	15,050
23	Lia Giuseppe	7 —	8,040	15,040
24	Santucci Gaetano	7,125	7.905	15,030
25	Puleo Edgardo	7,750	7,270	15,020
26	Rapuano Leonardo	7 —	8,010	15,010
27	Francavilla Armando	7,250	7,755	15,005
28	Caruso Angelo	7,250	7,750	15 —
29	Cacucci Michele	7,125	7,770	14,895
30	Bistondi Ermanno	8.125	6,760	14,885
31	Enriotti Paolo	7,625	7,255	14,880
32	Sepe Luigi	8,125	6,750	14,875
33	Buccino Pio	7,750	7 —	14.750
34	Caruso Antonino	7,250	7,490	14 740
35	Di Lonardo Francesco	8 —	6,730	14,730
36	Lo Cascio Salvatore	7 —	7,725	14,725
37	Casaburi Ignazio	7,125	7,555	14,675
38	Bertagni Alessandro	7,625	7,040	14,665
39	Ferrara Biagio	7,625	7,020	14,645
40	Scopece Andrea	7,625	7,010	14,635
41	Maroccolo Angelo	7,125	7,505	14,630
42	Marangi Giovanni	7,625	7 —	14,625
43	Pagano Pietro	7,875	6,745	14,620
44	Maisano Nino	7,250	7,360	14,610
45	Candotti Dino, orfano di guerra	7 —	7,570	14,570
46	Caravella Nestore	7,375	7,180	14,555
47	Ruju Antonino	7.125	7,425	14,550
48	Damiano Gian Battista, orfano di guerra	7,500	7,020	14,520
49	Cervino Napoleone	7,500	7 —	14,500
50	Butelli Walther	7,375	7,100	14,475
51	Mazzarese Vito	7,750	6,690	14,440
52	Grasso Giuseppe	7,250	7,150	14,400
53	Amico Giuseppe	7,375	7,010	14,385
54	Fulano Onofrio	7,625	6,750	14,375
55	Puliatti Antonino	8 —	6,300	14,300
56	Bosio Ferdinando	7,500	6,760	14,260
57	Cafasi Saverio	7,500	6,750	14,250
58	Brescia Enrico	7,375	6,770	14,145
59	Carrara Francesco	7,500	6,625	14,125
60	Di Camillo Renato	7,625	6,490	14,115
61	Ricci Ermando	7,375	6,725	14,100
62	Capuano Lelio	7,375	6,700	14,075
63	Galati Giuseppe	7,125	6,940	14,065
64	Mazzei Arnaldo	7,750	6,300	14,050
65	Cacciatore Vincenzo	7,250	6,780	14,030
66	Efrati Marcello	8 —	6,020	14,020
67	Negrini Federico	7 —	7 —	14 —
68	Fortuzzi Edgardo	7,125	6,700	13,825
69	Corbia Mario	7,500	6,280	13,780
70	Diffidenti Mario	7,250	6,520	13,770
71	Italia Domenico	7,250	6,510	13,760
72	Drommi Domenico	7,750	6 —	13,750
73	Angiulli Mario	7,375	6,370	13,745
74	Verrocchio Giuseppe	7,125	6,500	13,625
75	Basilone Enrico	7,575	6 —	13,575
76	Pasqui Danilo-Carlo, orfano di guerra	7,250	6,320	13,570
77	Melillo Vincenzo	7,500	6,030	13,530
78	Zanetti Eugenio	7,500	6 —	13,500
79	Crocetta Ludovico	7,250	6,180	13,430
80	Ricciardi Vincenzo	7,075	6,350	13,425
81	Amoroso Roberto	7,125	6,260	13,385
82	Siro-Brigiano Concezio	7,250	6,125	13,375
83	Morbidelli Giulio	7,250	6,005	13,300
84	Severino Francesco	7,250	6 —	13,250

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine seguente:

1. Lazzaro Luigi.
2. Negri Luca.
3. Tani Balduino.
4. Nassi Mario.
5. Di Lorenzo Prospero.
6. Bertaso Gino.
7. Giuffrida Guglielmo.
8. Simonetti Attilio.
9. Casella Romolo.
10. Airaghi Giuseppe.
11. Preziuso Gerardo.
12. Marino Giuseppe.
13. Levi Angelo.
14. Castaldi Silvio.
15. Scandone Gaetano.
16. Lanzieri Giovanni.
17. Palumbo Andrea.
18. Femminella Umberto.
19. Rossi Giovanni.
20. Intagliata Pasquale.
21. Magrone Giuseppe.
22. Madia Alberto.
23. Candotti Dino, orfano di guerra.
24. Damiano Gian Battista, orfano di guerra.
25. Pasqui Danilo Carlo, orfano di guerra.

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto, nell'ordine appresso indicato:

1. Lia Giuseppe.
2. Santucci Gaetano.
3. Puleo Edgardo.
4. Rapuano Leonardo.
5. Francavilla Armando.
6. Caruso Angelo.
7. Cacucci Michele.
8. Bistondi Ermanno.
9. Enriotti Paolo.
10. Sepe Luigi.
11. Buccino Pio.
12. Caruso Antonino.
13. Di Lonardo Francesco.
14. Lo Cascio Salvatore.
15. Casaburi Ignazio.
16. Bertagni Alessandro.
17. Ferrara Biagio.
18. Scopece Andrea.
19. Maroccolo Angelo.
20. Marangi Giovanni.
21. Pagano Pietro.
22. Maisano Nino.
23. Caravella Nestore.
24. Ruju Antonio.
25. Cervino Napoleone.
26. Butelli Walther.
27. Mazzarese Vito.
28. Grasso Giuseppe.
29. Amico Giuseppe.
30. Fulano Onofrio.
31. Puliatti Antonino.
32. Bosio Ferdinando.
33. Cafasi Saverio.
34. Brescia Enrico.
35. Carrara Francesco.
36. Di Camillo Renato.
37. Ricci Ermando.
38. Capuano Lelio.
39. Galati Giuseppe.
40. Mazzei Arnaldo.
41. Cacciatore Vincenzo.
42. Efrati Marcello.
43. Negrini Federico.
44. Fortuzzi Edgardo.
45. Corbia Mario.
46. Diffidenti Mario.
47. Italia Domenico.
48. Drommi Domenico.
49. Angiulli Mario.
50. Verrocchio Giuseppe.
51. Basilone Enrico.
52. Melillo Vincenzo.
53. Zanetti Eugenio.
54. Crocetta Ludovico.
55. Ricciardi Vincenzo.
56. Amoroso Roberto.
57. Siro-Brigiano Concezio.
58. Morbidelli Giulio.
59. Severino Francesco.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 giugno 1933 - Anno XI.

Il Ministro: JUNG.

(2340)

MINISTERO DELLA MARINA

Graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso bandito per 20 posti di fanalista.

IL MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il decreto Ministeriale in data 27 giugno 1932-X, con il quale è stato indetto un concorso per titoli e per esame a 20 posti di fanalista nel personale subalterno per il servizio dei fari e segnalamenti marittimi;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice del concorso anzidetto e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso per 20 posti di fanalista indetto con decreto Ministeriale 27 giugno 1932-X:

N. d'ordine	COGNOME E NOME	Somma dei voti riportata nelle prove scritte	Punti aggiunti per			Voto finale
			servizio nel C.R.E.M.	conoscenza dell'arte meccanica	servizio di avventizio ai fari	
1	Contegno Luigi, ex combattente.	16,40	2	3 —	—	21,40
2	Lodi Edmondo	16 —	2	3 —	—	21 —
3	D'Auria Edmondo	16 —	2	2,90	—	20,90
4	Lauria Antonio	17,30	2	1,50	—	20,80
5	Giannetto Luigi, ex combattente.	18,50	2	—	—	20,50
6	Fusaro Virgilio	18,10	2	—	—	20,10
7	Licata Lucio, ex combattente.	15 —	2	3 —	—	20 —
8	Bosco Albino, ex combattente	16 —	2	1,90	—	19,90
9	Celi Telemaco, ex combattente.	16 —	2	1,85	—	19,85
10	Iannitti Luigi	17,50	2	0,30	—	19,80
11	Molella Alfredo	15 —	2	—	2,75	19,75
12	Finocchiaro Carmelo	15,10	2	2,50	—	19,60
13	Posticci Leonello	17 —	2	—	—	19 —
14	Almiento Salvatore	16,50	2	0,20	—	18,70
15	Pollicoro Giovanni	16 —	—	2,50	—	18,50
16	Degli Esposti Vittorio	18,30	—	—	—	18,30
17	Rizza Sebastiano, ex combattente.	16,25	2	—	—	18,25
18	Luci Armando, ex combattente.	16,15	2	—	—	18,15
19	Alocci Vittorio	16 —	2	—	0,10	18,10
20	Ninni Nino	15,10	2	0,95	—	18,05
21	Morlani Angelo, nato il 4 gennaio 1905.	16 —	—	2 —	—	18 —
22	La Rosa Salvatore, nato il 27 aprile 1905.	14 —	2	2 —	—	18 —
23	Modugno Francesco, nato il 14 gennaio 1909.	16 —	—	2 —	—	18 —
24	Cazulini Alessandro, nato il 7 maggio 1910.	14 —	2	2 —	—	18 —
25	Ratti Teresio	16,25	—	1,60	—	17,85
26	Gabbi Gino, ex combattente	15,70	2	—	—	17,70
27	Ruggiero Domenico, ex combattente.	15,50	2	—	—	17,50
28	Azzalin Duilio, nato il 10 novembre 1905.	15 —	—	0,50	2 —	17,50
29	Passeri Attilio, nato il 1° settembre 1906.	17 —	—	0,50	—	17,50
30	Paolillo Luciano	15,40	2	—	—	17,40
31	Nobile Umberto	14,50	2	0,80	—	17,30
32	Lunati Teresio	15 —	2	0,20	—	17,20
83	Garufi Gennaro, ex combattente.	16,80	—	0,20	—	17 —
34	Varani Filiberto, nato il 31 ottobre 1899.	15 —	—	2 —	—	17 —
35	De Rosa Vincenzo, nato il 28 novembre 1900.	16 —	—	1 —	—	17 —
36	Rubino Gaetano, nato il 1° novembre 1903.	14,50	—	—	2,50	17 —
37	Freiles Tommaso, nato il 16 marzo 1905.	16 —	—	1 —	—	17 —
38	Spediaci Ilio, nato il 14 settembre 1909.	15,50	—	1 —	0,50	17 —
39	Esposito Stanislao	15,90	—	1 —	—	16,90
40	Salemme Tullio, nato il 6 luglio 1907.	16,50	—	—	0,20	16,70
41	Bonlamperti Giovanni, nato il 19 agosto 1908.	15,05	—	—	1,65	16,70
42	Barberi Giacomo, ex combattente.	14,60	2	—	—	16,60
43	Cepollaro Salvatore	14,60	2	—	—	16,60
44	Grimaldi Pietro, nato il 4 gennaio 1904.	14,50	2	—	—	16,50
45	Capriati Matteo, nato il 10 aprile 1904.	14,50	2	—	—	16,50
46	Scotti Raffaele, nato il 25 ottobre 1906.	16,50	—	—	—	16,50
47	Pizzarelli Michele, nato il 31 maggio 1907.	15 —	—	—	1,50	16,50
48	Cestani Piero, nato il 19 luglio 1908.	14,40	2	0,10	—	16,50
49	De Maria Vincenzo	15,20	—	1 —	0,25	16,45
50	Vellella Raffaele, nato il 9 aprile 1904.	14,30	2	—	—	16,30
51	Cito Vincenzo, nato il 4 dicembre 1904.	15,30	—	1 —	—	16,30
52	Ghiani Antonio, nato il 28 novembre 1908.	14,30	2	—	—	16,30
53	Battaglini Attilio, orfano di guerra.	15 —	—	—	1,25	16,2[illegible]
54	Apino Luigi	14,50	—	1 —	0,75	16,25
55	Vitiello Filippo fu Biagio	16 —	—	0,20	—	16,20
56	Dell'Aria Giuseppe, nato il 13 giugno 1906.	14 —	2	—	—	16 —
57	Retali Egisto, nato il 17 febbraio 1908.	14,30	—	1,70	—	16 —
58	Marceca Fortunato	14,55	—	0,20	1,15	15,90
59	Carannante Gennaro, ex combattente.	15,80	—	—	—	15,80
60	Adabbo Angelo	15,70	—	—	0,10	15,80
61	Benzoni Goliardo	15,25	—	0,50	—	15,75
62	Manna Michele, ex combattente.	14,10	—	—	1,50	15,60
63	Ruggeri Raffaele	15,60	—	—	—	15,60
64	Pidatella Stellario, nato il 3 ottobre 1905.	15,50	—	—	—	15,50
65	Salvatori Livio, nato il 26 ottobre 1906.	15,50	—	—	—	15,50
66	Intelisano Francesco, nato il 10 novembre 1908.	14,50	—	1 —	—	15,50
67	Vannucci Lanciotto	15,40	—	—	—	15,40
68	Somma Mariano, nato l'8 settembre 1905.	15,20	—	—	—	15,20
69	Fontanarosa Angelo, nato il 17 aprile 1906.	15 —	—	—	0,20	15,20
70	Cucciardi Salvatore	15 —	—	—	0,10	15,10
71	D'Onofrio Guglielmo, nato il 24 gennaio 1900.	15 —	—	—	—	15 —
72	Aprea Gerardo, nato il 23 novembre 1902.	14 —	—	1 —	—	15 —
73	Cortese Carmine, nato il 29 marzo 1904.	15 —	—	—	—	15 —
74	De Vido Quirino, nato il 23 dicembre 1905.	14 —	—	0,80	0,20	15 —
75	Mezzo Cosmo, nato il 29 luglio 1907.	15 —	—	—	—	15 —

N. d'ordine	COGNOME E NOME	Somma dei voti riportata nelle prove scritte	Punti aggiunti per servizio nel C.R.E.M.	Punti aggiunti per conoscenza dell'arte meccanica	Punti aggiunti per servizio di avventizio nei fari	Voto finale
76	De Rosa Armando, nato il 13 ottobre 1901.	14,60	—	0,20	—	14,80
77	Lattes Ettore, nato il 1° agosto 1905.	14,80	—	—	—	14,80
78	Celsi Ranieri, nato il 22 settembre 1906.	14,80	—	—		14,80
79	Predonzan Bartolomeo . . .	14,75	—	—	—	14,75
80	Bottaro Saverio	14,40	—	—	—	14,40
81	Romano Alessandro, ex combattente.	14,30	—	—	—	14,30
82	Alfieri Carmelo, orfano di guerra.	14,30	—	—	—	14,30
83	Mele Giovanni, nato il 16 luglio 1906.	14,20	—	—	—	14,20
84	Deodato Salvatore, nato l'11 ottobre 1906.	14 —	—	0,20	—	14,20
85	Lodi Flaminio, invalido di guerra.	14,05	—	—	—	14,05
86	Bianchi Leopoldo, nato il 14 maggio 1902.	14 —	—	—	—	14 —
87	Vasini Enrico, nato il 25 settembre 1907.	14 —	—	—	—	14 —
88	Granato Mariano, nato l'8 aprile 1909.	14 —	—	—	—	14 —
89	Patalano Vincenzo, nato il 10 maggio 1909.	14 —	—	—	—	14 —

Art. 2.

Agli effetti della nomina la graduatoria di cui al precedente articolo, in ottemperanza alle disposizioni contenute nelle leggi 21 agosto 1921, n. 1312, e 26 luglio 1929, n. 1397, e nei Regi decreti 8 maggio 1924, n. 843, e 3 gennaio 1926, n. 48, relativi all'assunzione in servizio degli invalidi di guerra, ex combattenti ed orfani di guerra è modificata come segue:

N. d'ordine	COGNOME E NONE	Voto finale riportato nella graduatoria di merito
1	Contegno Luigi, ex combattente	21,40
2	Lodi Edmondo	21 —
3	D'Auria Edmondo	20,90
4	Lauria Antonio, ex combattente	20,80
5	Giannetto Luigi, ex combattente	20,50
6	Fusaro Virgilio	20,10
7	Licata Lucio, ex combattente	20 —
8	Bosco Albino, ex combattente	19,90
9	Celi Telemaco, ex combattente	19,85
10	Iannitti Luigi	19,80
11	Molella Alfredo	19,75
12	Finocchiaro Carmelo	19,60
13	Posticci Lionello	19 —
14	Almiento Salvatore	18,70
15	Pollicoro Giovanni	18,50
16	Rizza Sebastiano, ex combattente	18,25
17	Luci Armando, ex combattente	18,15
18	Gabbi Gino, ex combattente	17,70
19	Ruggero Domenico, ex combattente	17,50
20	Lodi Flaminio, invalido di guerra	14,05
21	Degli Esposti Vittorio	18,30
22	Alocci Vittorio	18,10
23	Ninni Nino	18,05
24	Morlani Angelo, nato il 4 gennaio 1905	18 —
25	La Rosa Salvatore, nato il 27 aprile 1905	18 —
26	Modugno Francesco, nato il 14 gennaio 1909	18 —
27	Cazulini Alessandro, nato il 7 maggio 1910	18 —
28	Ratti Teresio	17,85
29	Azzalin Duilio, nato il 10 novembre 1905	17,50
30	Passeri Attilio, nato il 1° settembre 1906	17,50
31	Paolillo Luciano	17,40
32	Nobile Umberto	17,30
33	Lunati Teresio	17,20
34	Garufi Gennaro, ex combattente	17 —
35	Varani Filiberto, nato il 31 ottobre 1899	17 —
36	De Rosa Vincenzo, nato il 28 novembre 1900	17 —
37	Rubino Gaetano, nato il 1° novembre 1903	17 —
38	Freiles Tommaso, nato il 16 marzo 1905	17 —
39	Spediaci Ilio, nato il 14 settembre 1909	17 —
40	Esposito Stanislao	16,90
41	Salemme Tullio, nato il 6 luglio 1907	16,70
42	Bonlamperti Giovanni, nato il 19 agosto 1908	16,70
43	Barberi Giacomo, ex combattente	16,60
44	Cepollaro Salvatore	16,60
45	Grimaldi Pietro, nato il 4 gennaio 1904	16,50
46	Capriati Matteo, nato il 10 aprile 1904	16,50
47	Scotti Raffaele, nato il 25 ottobre 1906	16,50
48	Pizzarelli Michele, nato il 31 maggio 1907	16,50
49	Cestani Piero, nato il 19 luglio 1908	16,50
50	De Maria Vincenzo	16,45
51	Vellella Raffaele, nato il 9 aprile 1904	16,30
52	Cito Vincenzo, nato il 4 dicembre 1904	16,30
53	Ghiani Antonio, nato il 28 novembre 1908	16,30
54	Battaglini Attilio, orfano di guerra	16,25
55	Apino Luigi	16,25
56	Vitiello Filippo fu Biagio	16,20
57	Dell'Aria Giuseppe, nato il 13 giugno 1906	16 —
58	Retali Egisto, nato il 17 febbraio 1908	16 —
59	Marceca Fortunato	15,90
60	Carannante Gennaro, ex combattente	15,80
61	Adabbo Angelo	15,80
62	Benzoni Goliardo	15,75
63	Manna Michele, ex combattente	15,60
64	Ruggeri Raffaele	15,60
65	Pidatella Stellario, nato il 3 ottobre 1905	15,50
66	Salvatori Livio, nato il 26 ottobre 1906	15,50
67	Intelisano Francesco, nato il 10 novembre 1908	15,50
68	Vannucci Lanciotto	15,40
69	Somma Mariano, nato l'8 settembre 1905	15,20
70	Fontanarosa Angelo, nato il 17 aprile 1906	15,20
71	Cucciardi Salvatore	15,10
72	D'Onofrio Guglielmo, nato il 24 gennaio 1900	15 —
73	Aprea Gerardo, nato il 23 febbraio 1902	15 —
74	Cortese Carmine, nato il 29 marzo 1904	15 —
75	De Vido Quirino, nato il 23 dicembre 1905	15 —
76	Mezzo Cosmo, nato il 29 luglio 1907	15 —
77	De Rosa Armando, nato il 13 ottobre 1901	14,80
78	Lattes Ettore, nato il 1° agosto 1905	14,80
79	Celsi Ranieri, nato il 22 settembre 1906	14,80
80	Predonzan Bartolomeo	14,75
81	Bottaro Saverio	14,40
82	Romano Alessandro, ex combattente	14,30
83	Alfieri Carmelo, orfano di guerra	14,30
84	Mele Giovanni, nato il 16 luglio 1906	14,20
85	Deodato Salvatore, nato l'11 ottobre 1906	14,20
86	Bianchi Leopoldo, nato il 14 maggio 1902	14 —
87	Vasini Enrico, nato il 25 settembre 1907	14 —
88	Granato Mariano, nato l'8 aprile 1909	14 —
89	Patalano Vincenzo, nato il 10 maggio 1909	14 —

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 maggio 1933 - Anno XI

Il Ministro: SIRIANNI.

(2296)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.